REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62482** del registro di segreteria, promosso da

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.

GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

- appellante-

contro

- *...Omissis...* (C.F. *…Omissis…*), nato il *…Omissis…* a *…Omissis…*, elettivamente domiciliato in *…Omissis…* alla via *…Omissis…*, presso e nello studio dell'Avv. De Giorgi Tony Luigi (DGRTYL75R12E506N) (tel./fax 0832.834095 - pec degiorgi.tonyluigi@ordavvle.legalmail.it), dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv. De Giorgi Pasquale (DGRPQL51P20F101A) (tel./fax 0832.342402 - pec degiorgi.pasquale@ordavvle.legalmail.it)

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 170/2025 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 15.07.2025 e notificata in pari data.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi e l'avv. Sergio Preden per l'Inps. Nessuno è comparso per la parte appellata.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha accolto il ricorso proposto da …*Omissis*…, accertando il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione di reversibilità, previo accredito, nella posizione assicurativa già intestata alla coniuge deceduta Inguscio Fernanda, della contribuzione figurativa per maternità di cui all'art. 25, co. 2, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Secondo l'appellante INPS il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i principi desumibili in materia di benefici pensionistici analoghi a quello in esame, i quali entrerebbero a far parte del patrimonio del soggetto interessato solo a seguito di presentazione della relativa domanda amministrativa, per cui, nel caso di specie, non avendo la signora Inguscio, coniuge del ricorrente, mai presentato in vita la domanda amministrativa volta al riconoscimento dei contributi figurativi per maternità, il relativo diritto non sarebbe stato acquisito al suo patrimonio, per cui l'erede marito non potrebbe esercitare il relativo diritto, come invece riconosciuto dal primo giudice che, ad

avviso dell'Inps, avrebbe dunque violato l'articolo 25 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.

L'Istituto previdenziale ha, dunque, concluso per l'accoglimento del gravame.

Si è costituito, con memoria del 24 agosto 2026, …*Omissis*…, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese per distrazione, considerata l'inconferenza della giurisprudenza di Cassazione invocata da controparte, in quanto attinente alla diversa materia della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto.

2. All'udienza di discussione della causa, la difesa dell'Inps ha insistito nelle conclusioni rassegnate negli scritti depositati. Nessuno si è presentato per il …*Omissis*…

Motivi della decisione

3. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul rispetto della norma di cui all'art. 25 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, che l'appellante Inps ritiene sia stata violata dal primo giudice per aver consentito, sulla prestazione pensionistica di reversibilità in favore del superstite marito della pensionata deceduta in costanza di servizio, l'accredito della contribuzione figurativa prevista dalla citata norma per la maternità, avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro, della figlia Andreina nata il 2.3.1993, con conseguente riliquidazione del trattamento di reversibilità secondo il sistema misto e conseguente accesso all'integrazione al minimo.

Secondo l'Inps la possibilità di accedere al beneficio della contribuzione figurativa ex art. 25 del d.lgs. n. 151/2001 non potrebbe essere consentita nei casi, come quello in esame, di domanda presentata, dall'erede, dopo la cessazione dal servizio dell'interessata, come ritenuto invece dal primo giudice, trattandosi di questione analoga a quella affrontata da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione, in materia di esposizione all'amianto, ove sarebbe stato accolto il principio per cui, in assenza di proposizione di domanda amministrativa del lavoratore diretta ad ottenere l'incremento contributivo (di cui all'art. 13 della legge n. 257/1992), il relativo diritto non verrebbe acquisito al patrimonio del lavoratore e, pertanto, non sarebbe trasmissibile agli eredi, che non potrebbero esercitare il relativo diritto.

Il Collegio osserva che la tesi dell'appellante Inps non può essere condivisa.

Il giudice di prime cure ha correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ove il "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*", emanato con il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, all'art. 25, disciplina il "*trattamento previdenziale*" prevedendo, al comma 2, che "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità, di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento".

La norma di interpretazione autentica (art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007) ne ha chiarito l'applicabilità "agli iscritti alla data di entrata in vigore" del medesimo d.lgs. n. 151/2001 (27 aprile 2001).

Questo Collegio non ignora che nella materia in esame siano emersi, nel corso del tempo, orientamenti non univoci.

Da un lato è stato infatti sostenuto che "l'art. 25, co. 2 del d.lgs. n. 151/2001, come autenticamente interpretato dall'art. 2, co. 504 della legge 244/2007, ritenga indispensabile, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito figurativo, oltre ai cinque anni di contribuzione, la duplice condizione che la lavoratrice fosse ancora "*iscritta*" alla data del 27 aprile 2001 e che la domanda fosse stata, comunque, presentata in costanza di servizio: è stato così richiesto il "*requisito dell'attualità dell'iscrizione al momento della presentazione della domanda*" o "*dell'attualità del servizio del dipendente che formula l'istanza*" o "*che sia in attività di servizio, atteso che solo chi si trovi in questa condizione*

è tenuto a versare i contributi" (Corte conti, I Sez. App. sentt. n. 72/2017, n. 223/2012, n. 382/2011, n. 219/2011A).

In alcuni provvedimenti è stato specificato che non vi fosse "*alcun dubbio che il beneficio in questione debba essere riconosciuto in favore dei soli iscritti in servizio, circostanza che non ricorre in specie*", risultando "*proposta la domanda non in costanza di attività lavorativa*" (Corte conti, II Sez. App., sentt. n. 933/2015 e n. 589/2016). In un successivo orientamento, la stessa Sezione ha ricondotto la intempestività della domanda al mancato rispetto dei termini (di due anni prima del pensionamento o di 90 giorni dal pensionamento che non avviene per limiti di età) di cui all'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973, con posizione recessiva dell'attualità del servizio alla data della domanda (sentt. n. 99/2017, n. 81/2017, n. 832/2016). I vari orientamenti sono stati compendiati da una più recente decisione, laddove si rammenta anche la "*necessità dell'ulteriore requisito dell'attualità del servizio del dipendente che formula l'istanza*", ovvero che "*il dipendente si trovi nell'attualità del servizio*" (Corte conti, III Sez. App. n. 239/2022 con riferimento anche alle sentt. n 40/2016, n. 260/2013, n. 224/2013).

Il giudice di prime cure, con congrua motivazione, ha ritenuto di aderire al più recente e rimeditato orientamento di questa Corte, (enunciato, da ultimo, nella citata sentenza n. 239/2022), consentendo la presentazione della domanda anche dopo la cessazione dell'interessato dal servizio "non apparendo presente nella disciplina

di settore, per come stratificatasi nel tempo, un'indicazione prescrittiva di una cogente modalità temporale per far valere il diritto alla maternità al di fuori del rapporto di lavoro. In breve, è la stessa norma di interpretazione autentica a prevedere soltanto il requisito di essere "*iscritta*" alla data del 27 aprile 2001, senza prendere in considerazione la data della domanda. La legge, invero, non prescrive affatto che la domanda sia presentata in servizio, ma solo che la lavoratrice non fosse in pensione alla data del 27 aprile 2001, "*competendo la facoltà di accredito anche a coloro che, iscritti alla data del 27 aprile 2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito figurativo, si siano pensionati successivamente a tale data*" (Cass. 23037/2010, Corte dei conti I Sez. App. n. 322/2020, Sez. App. Siciliana 233/2007). Conclusivamente, la facoltà di accredito figurativo può essere esercitata dagli iscritti, ossia non pensionati, alla data del 27 aprile 2001, che possano far valere cinque anni di contribuzione, anche se si siano pensionati successivamente a tale data o la condizione di iscritto non sia più in atto alla data della domanda, quindi, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda."

Il precedente richiamato dal giudice territoriale ha, condivisibilmente, affermato che "A tale stregua, può ritenersi ancora valido e, quindi, non del tutto superato quanto a suo tempo affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte nella sent. n. 7/2006/QM, secondo cui "*sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti*

all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25 co. 2 del d.lgs. n. 151/2001 (…), a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa".

"*In definitiva, la sussistenza, al tempo della domanda, di un rapporto lavorativo in atto, non è un requisito, tantomeno imprescindibile, prescritto dalla legge di interpretazione autentica*" (Corte conti, III Sez. App., sent. n. 239/2022).

Conseguentemente, il giudice territoriale ha riconosciuto che qualora sopraggiunga il decesso in costanza di servizio (la Sig.ra Inguscio, risultava in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001, ove era deceduta con una anzianità di 6 anni e 4 mesi) la facoltà di chiedere il beneficio contributivo in esame non possa non spettare in capo agli eredi, poiché la pensione di reversibilità costituisce per il coniuge superstite la proiezione della funzione di sostentamento che in suo favore svolgeva il coniuge deceduto, quando era in vita, per cui la pensione di reversibilità, benché acquisita dal superstite *iure proprio*, spetta in base alle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del decesso.

L'appellante Inps sostiene che il giudice territoriale non abbia fatto buon governo della richiamata normativa di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dovendo prevalere i principi elaborati dalla Corte di cassazione con riguardo alla normativa in tema di diritto alla

maggiorazione contributiva in conseguenza della esposizione all'amianto.

Orbene, questo Collegio non ignora che nelle decisioni della Corte di cassazione richiamate dall'appellante (tra le altre, sent. n. 32288/2024 e 34943/2024) venga affermato - nell'ambito delle "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" di cui alla legge 27 marzo 1992 n. 257, e dello specifico "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" con riguardo all'incremento della posizione contributiva di cui art. 13, comma 8 (per cui "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5") – che la prestazione di reversibilità, diritto proprio del superstite, non ricomprende la rivalutazione contributiva non attivata con la relativa domanda dal *de cuius*, che assurgerebbe, quindi, a elemento costitutivo del relativo diritto.

Tuttavia, il Collegio ritiene che il caso in esame non possa essere equiparato, non sussistendo la medesima *ratio*.

La stessa Corte di cassazione, nelle citate pronunce, ha affermato che la maggiorazione contributiva in conseguenza della esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto

a pensione, che sorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica "avente in un certo qual modo natura risarcitoria". Si tratta, in altri termini, del diritto ad un beneficio che, seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, in quanto riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni *diverse* rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie "condizioni all'evidenza *conosciute solo da chi* le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell'Inps mediante apposita domanda amministrativa" (Cass. Sent. n. 2856/2017 e n. 34943/2024).

Nel caso in esame, la previsione per cui i congedi per maternità vengono a essere coperti da contribuzione figurativa, anche se effettuati non in costanza di rapporto di lavoro subordinato, e cioè anche se la lavoratrice, nel relativo periodo, era disoccupata, o era lavoratrice autonoma, di cui all'art. 25, co. 2, del d.lgs. n. 151/2001, è contenuta in una diversa normativa, ovvero nel "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità", emanato "a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", la quale prevede "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Si tratta, con tutta evidenza, di norme finalizzate, in ultimo, a sostenere la natalità, ove la salvaguardia della famiglia, intesa nel senso più

ampio del termine, è garantita attraverso la specifica protezione dei genitori-lavoratori, entrambi chiamati a provvedere alla cura della prole.

È, dunque, giocoforza, ritenere che i diritti ivi riconosciuti in favore della lavoratrice madre non possano essere atomisticamente considerati, ma debbano essere intesi in senso, più ampio, a tutela del nucleo familiare, per garantire, in ultimo, la cura del nascituro.

Alla protezione dei figli viene deputato anche il padre, destinatario di specifiche forme di tutela, tra le quali deve ritenersi che, indirettamente, rientrino anche quelle che disciplinano la contribuzione figurativa relativa al congedo di maternità, che ci occupa, assurgendo la maternità a fenomeno che, a differenza dell'amianto, non coinvolge solo la lavoratrice-madre, ma tutti i componenti della famiglia.

Conservano, dunque, ancora valore le argomentazioni sostenute dal Giudice della nomofilachia per cui "*Per la fruizione del beneficio della copertura previdenziale è necessaria, quindi, attualmente, la semplice condizione, siccome descritta dall'enunciazione legislativa, che il soggetto possa far valere…almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. È chiaro che il titolo del beneficio risiede nella socialmente percepita (con particolare intensità) istanza valoriale di garantire condizioni di sicurezza e protezione alla complessiva vicenda della maternità. Non è fuori luogo ricordare l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 26 luglio*

2000, n. 361) la quale ha rammentato che il fondamento costituzionale della tutela della maternità riposa sulle disposizioni contenute nell'art. 37 Cost., che riguardano specificamente il lavoro subordinato, ma si rinviene in via generale sul principio dell'art. 31, che protegge la maternità in quanto tale, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e sul precetto dell'art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute della madre e del bambino. Il legislatore ha dato attuazione in modo progressivo e sempre più esteso all'esigenza di tutela imposta dai citati precetti costituzionali, proteggendo il valore della maternità, anche indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della donna, come è dimostrato dalle disposizioni contenute nell'art. 66 della legge n. 448 del 1998, che prevedono l'erogazione di un assegno di maternità in caso di limitate risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre. Sotto questo aspetto, la disposizione qui al vaglio va vista nella prospettiva di una tutela della maternità che non tollera discriminazioni né in relazione all'ordinamento pensionistico di riferimento, pubblico o privato, né di carattere temporale…" (Sezioni Riunite Corte conti n. 7/2006 QM).

Conclusivamente, per la specificità della normativa di tutela della maternità e paternità di cui si è detto, l'appello dell'Inps deve essere rigettato.

Le spese di difesa sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., per i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **62482** del ruolo generale, proposto dall'**INPS**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, con spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — **IL PRESIDENTE**

Beatrice MENICONI — Enrico TORRI

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/10/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

Firmato digitalmente